



Ispettorato territoriale di Foggia

Al Dott. D'ANDREA Antonio Raffaele

Oggetto: Sorveglianza sanitaria ex D.L.VO 81/08 e s.m.i.- Convenzione di consulenza per attività di medico competente. CIG: ZD52F3A511

1. GENERALITA'

Il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra il Dott. Antonio Raffaele D'ANDREA, nato a Foggia il ed ivi residente in e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, rappresentato dalla Dr.ssa Antonella DI MODUGNO in qualità di Datore di Lavoro dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia con sede legale in Foggia – Viale Giuseppe di Vittorio, 1.

2. OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazione, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41, testualmente riportati nell'allegato 2), che è parte integrante del presente contratto.

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico competente

Il Datore di lavoro assicura al Medico competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all' art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. AMBITO DI COMPETENZA

Le attività oggetto dell'incarico si intendono riferite, per ciò che attiene alle visite, a tutto il personale segnalato dal Datore di lavoro per l'inserimento nel programma di Sorveglianza sanitaria della Struttura dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia localizzata in Foggia – Viale G. di Vittorio, 1.

4. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il Dott. Antonio Raffaele D'ANDREA svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra, nei giorni e nelle ore che saranno concordati con il Datore di lavoro.

5. DURATA

Il presente contratto decorre dal 16/11/2020 con termine al 16/11/2021.

6. RECESSO

E' data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il datore di lavoro ha facoltà di risolvere anticipatamente, senza preavviso, il contratto, in caso di mancato puntuale adempimento delle prestazioni.



Ispettorato territoriale di Foggia

7. CORRISPETTIVI DELL'INCARICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato 1), che è parte integrante del presente contratto, e delle attività svolte.

Detti corrispettivi saranno esigibili, a cadenza trimestrale, su fattura elettronica presentata dal Medico competente al Datore di lavoro entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Per l'invio della fattura elettronica si comunica che il Codice IPA corrispondente a questa Amministrazione è WVEDIL. La fattura elettronica dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia mediante emissione di ordinativo informatico sul conto corrente bancario dedicato presso UNICREDIT BANCA intestato a D'ANDREA ANTONIO RAFFAELE – Filiale di Foggia - Codice IBAN IT

Il Dott. Antonio Raffaele D'ANDREA si assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 L. 136/10 e s.m.i.

8. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Dott. Antonio Raffaele D'ANDREA si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.

Alla cessazione dell'incarico, il Dott. Antonio Raffaele D'ANDREA consegnerà al Datore di lavoro dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale

9. PATTO D'INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano di prevenzione della Corruzione, parte integrante e sostanziale del presente contratto è l'allegato **"Patto di Integrità" (all 3) compilato e sottoscritto in ogni sua pagina, dal medico competente e dal datore di lavoro.**

10. BOLLO

Il presente contratto è assoggettato alla imposta di bollo giusta tabella A art. 2.1 allegato DPR 642/72 come modificata dalla L. 71/2013 (€ 16,00) R

11. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia agli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

Foggia, 16/11/2020

Il Medico competente

Dr. Antonio Raffaele D'ANDREA

Il Datore di lavoro

(Dr.ssa Antonella DI MODUGNO)

PREVENTIVO nr 1 /2020 del 10/11/2020

CF 97900660586

DESTINATARIO
ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI FOGGIA
VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO N. 1
71121 Foggia (FG)

OGGETTO

Sorveglianza Sanitaria ed Attività di consulenza in materia di Medicina del Lavoro

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	% IVA
NOMINA Nomina del Medico Competente + aggiornamento delle cartelle sanitarie + adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 e prestazioni accessorie				
SOPRALLUOGO Sopralluogo ambiente di lavoro (art.25 D.Lgs 81/2008) e stesura di relativo verbale	1	€ 50,00	€ 50,00	0
RIUNIONE PERIODICA Riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008)	1	€ 50,00	€ 50,00	0
CORSO DI PRIMO SOCCORSO Formazione /Aggiornamento addetti al Primo Soccorso sui luoghi di lavoro secondo il D.M. 15 luglio 2003, n.388, e s.m. ed i.. (per singolo lavoratore)	1	€ 10,00	€ 10,00	22
VISITA MEDICA PERIODICA +GIUDIZIO IDONEITA' ALLA MANSIONE Visita medica specialistica di Medicina del lavoro (art.41 D.Lgs. 81/2008) comprensiva dei seguenti accertamenti a seconda delle indicazioni e della periodicità del Protocollo Sanitario: -esame clinico funzionale del rachide; Emissione giudizio di idoneità alla mansione	13	€ 25,00	€ 325,00	0
VISITA PER CESSAZIONE Visita medica specialistica di Medicina del lavoro (art.41 D.Lgs. 81/2008), per cessazione dal rapporto lavorativo		€ 25,00		
VISITA PER RIENTRO DA MALATTIA Visita medica specialistica di Medicina del lavoro (art.41 D.Lgs. 81/2008), per rientro da malattia superiori ai 60gg		€ 25,00		
VISITA OCULISTICA VISITA OCULISTICA SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE A DIPENDENTE	1	€ 60,00	€ 60,00	0
VISITA MEDICA SCREENING VISIVO (VISIOTEST) PER LAVORATORI VDT	13	€ 20,00	€ 260,00	0

NOTE N.B. Il presente preventivo potrebbe subire variazioni qualora il medico competente in sede di visita dovesse ritenere di sottoporre il lavoratore ad ulteriori accertamenti. Il preventivo è stato formulato sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispektorato e in relazione al numero di dipendenti da sottoporre a visita.

In caso di variazione in aumento del numero di dipendenti bisognerà aggiungere al costo del preventivo il numero di visite effettivamente eseguite. Pertanto i costi indicati sono da intendersi a dipendente.

**Dott. Antonio Raffaele D'Andrea
Specialista in Medicina del Lavoro**

PREVENTIVO nr 1 /2020 del 10/11/2020

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE
22%	10,00	€ 2,20
0% - <i>Esente IVA ai sensi dell'art.10 del D.P.R 633/1972</i>	320,00	€ 0,00
0% - <i>Esente IVA ai sensi dell'art.10 n.27 del D.P.R 633/1972</i>	425,00	€ 0,00

Imponibile	€ 755,00
Totale IVA	€ 2,20
Totale preventivo	€ 757,20
Marca da bollo	€ 2,00

€ 759,20





Ispettorato territoriale di Foggia

Allegato 2

FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Si riportano in prosieguo le disposizioni degli articoli di maggior interesse sulla cui base il Dott. Antonio Raffaele D'ANDREA assume i prescritti obblighi di legge, ferma restando l'applicabilità di qualunque altra disposizione del sottoindicato decreto legislativo e s.m.i., ancorché non riportata, nonché di eventuali ulteriori normative ad esso collegate, inerenti all'attività del Medico competente.

D.Lgs. 9 apr. 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 ag. 2009, n. 106

Art. 25.

Obblighi del Medico competente

1. Il Medico competente:

a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la Sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico competente;

d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;



Ispettorato territoriale di Foggia

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39.

Svolgimento dell'attività di Medico competente

1. L'attività di Medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il Medico competente svolge la propria opera in qualità di:



Ispettorato territoriale di Foggia

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al Medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il Medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più Medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40.

Rapporti del Medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2 bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.



Ispettorato territoriale di Foggia



Art. 41.

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2.bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di lavoro, dal Medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.



Ispettorato territoriale di Foggia

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4. bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il Medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6 bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il Medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



Ispettorato territoriale di Foggia

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

ART. 176 (Attrezzature munite di videoterminali);

ART. 185 (Agenti fisici);

ART. 196 (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro);

ART. 204 (Protezione dei lavoratori esposti a livello di vibrazioni superiori)

ART. 211 (Rischi di esposizione a campi elettromagnetici);

ART. 218 (Esposizione a radiazioni ottiche);

ART. 229 (Agenti chimici pericolosi);

ART. 243 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie)

ART. 259 (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto);

ART. 279 (Esposizione ad agenti biologici);

ART. 280 (Registro degli esposti e degli eventi accidentali)

ART. 281 (Registro dei casi di malattia e di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici).

Inoltre, il medico competente viene sentito per la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 lett. d) ed in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (art. 45) e partecipa alla riunione periodica di cui all'art.35.



Ispettorato territoriale di Foggia

Allegato 3

Patto d'Integrità

Relativo alla procedura di gara **SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. L.VO N. 81/2008 E S.M.I. CONTRATTO DI CONSULENZA PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE – PERIODO 16.11.2020 – 16.11.21**

Tra

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia in persona del Direttore

e

il dr. Antonio Raffaele D'ANDREA (di seguito denominata //) sede legale in Foggia (indirizzo) Via Via Manerba n. 4/C Codice fiscale/ P.IVA rappresentata dallo stesso in qualità di Medico Competente

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge n. 190 del 06 novembre 2012, art. 1 comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato con la delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), Autorità nazionale anticorruzione, 11 settembre 2013 n. 72 che approva la proposta di piano nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione adottato con il Decreto ministeriale del 30 gennaio 2014
- Il Decreto del presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2014 relativo al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legge 30 marzo 2001 n. 165"



Ispettorato territoriale di Foggia



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione del professionista, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, e la stessa si impegna:

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;
4. ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto d'integrità e degli obblighi in esso contenuti;
5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.

Art. 2

Il professionista, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto d'integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione della gara o della risoluzione del contratto.

Art. 3

Il contenuto del Patto d'integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.



Ispettorato territoriale di Foggia

Art. 4

Il presente patto deve essere **obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina**, dal professionista e deve essere presentato unitamente all'offerta. **La mancata consegna di tale patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.**

Art. 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto di integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

FOGGIA, lì 16.11.2020

Il Direttore

" Medico Competente:
